DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2013

che modifica gli allegati II, III e IV della decisione 2006/168/CE per quanto riguarda alcune disposizioni per la certificazione veterinaria relative alle importazioni di embrioni di bovini nell'Unione

[notificata con il numero C(2013) 3704]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/309/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE ([2]) stabilisce, nell'allegato I, l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di embrioni di animali domestici della specie bovina («gli embrioni»). Essa fissa anche le garanzie complementari che alcuni paesi terzi elencati in detto allegato devono fornire riguardo a specifiche malattie degli animali.

(2) La decisione 2006/168/CE stabilisce inoltre che gli Stati membri devono autorizzare le importazioni di embrioni conformi alle prescrizioni zoosanitarie specificate nei modelli di certificati veterinari riportati negli allegati II, III e IV della stessa decisione.

(3) Israele è elencato nell'allegato I della decisione 2006/168/CE come paese da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di embrioni bovini concepiti in vivo e prodotti in vitro. Negli ultimi anni non è stata tuttavia registrata alcuna importazione nell'Unione.

(4) Nel novembre 2012 Israele ha notificato all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) i primi casi di dermatite nodulare contagiosa nelle vacche da latte. Nel marzo 2013 Israele ha comunicato all'OIE che tale malattia continua a diffondersi a sud e ad ovest del primo focolaio e che, da allora, ha colpito altre mandrie da latte.

(5) La dermatite nodulare contagiosa è una malattia virale elencata come malattia soggetta a notifica obbligatoria nell'allegato I della direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini ([3]). La dermatite nodulare contagiosa non è attualmente presente nell'Unione.

(6) Conformemente all'articolo 4.7.14 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, la dermatite nodulare contagiosa rientra nella categoria 4, comprendente un elenco di malattie o agenti patogeni per i quali sono stati realizzati studi che indicano che il rischio di trasmissione attraverso il trasferimento di embrioni potrebbe non essere trascurabile anche nel caso in cui gli embrioni vengano manipolati adeguatamente tra il prelievo e il trasferimento come indicato nel manuale della società internazionale per il trasferimento degli embrioni (*International Embryo Transfer Society* — IETS). La legislazione dell'Unione relativa al commercio e alle importazioni da paesi terzi di embrioni di bovini è in linea con quanto disposto da tale manuale.

(7) L'articolo 11.12.10 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE formula raccomandazioni in merito all'importazione di embrioni e ovociti di bovini da paesi considerati infetti da dermatite nodulare contagiosa.

(8) I modelli di certificati veterinari riportati negli allegati II, III e IV della decisione 2006/168/CE non contengono attualmente prescrizioni in materia di dermatite nodulare contagiosa. Vi è quindi il rischio che la dermatite nodulare contagiosa sia introdotta nell'Unione con l'importazione di embrioni da paesi terzi in cui è presente tale malattia.

(9) È pertanto opportuno inserire nei modelli di certificati veterinari di cui agli allegati II, III e IV della decisione 2006/168/CE prescrizioni di sanità animale relative alla dermatite nodulare contagiosa, in linea con le raccomandazioni formulate nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE.

(10) Occorre quindi modificare di conseguenza gli allegati II, III e IV della decisione 2006/168/CE.

(11) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi è necessario autorizzare, per un periodo transitorio soggetto a determinate condizioni, l'utilizzo dei certificati veterinari rilasciati in conformità alla decisione 2006/168/CE, nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione.

(12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

([1]) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.
([2]) GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19.
([3]) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati II, III e IV della decisione 2006/168/CE sono sostituiti dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che va fino al 1º settembre 2013, gli Stati membri continuano ad autorizzare l'importazione da paesi terzi di partite di embrioni di animali domestici della specie bovina accompagnate da un certificato veterinario rilasciato entro il 31 luglio 2013 conforme ai modelli figuranti negli allegati II, III e IV della decisione 2006/168/CE, nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º agosto 2013.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2013

Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Modello di certificato veterinario per le importazioni di embrioni concepiti in vivo di animali domestici della specie bovina, prelevati conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio

PAESE **Certificato veterinario per l'UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita

I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.	
I.7. Paese di origine Codice ISO	I.8. Regione di origine Codice	I.9. Paese di destinazione Codice ISO	I.10. Regione di destinazione Codice
I.11. Luogo di origine Nome N. di riconoscimento Indirizzo Nome N. di riconoscimento Indirizzo Nome N. di riconoscimento Indirizzo		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale	
I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza	
I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE	
		I.17.	
I.18. Descrizione del prodotto		I.19. Codice del prodotto (codice SA) **05 11 99 85**	
		I.20. Quantità	
I.21.		I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo/contenitore		I.24.	
I.25. Prodotto certificato per: Riproduzione artificiale ☐			
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐ Paese terzo Codice ISO		I.27. Per l'importazione o l'ammissione nell'UE ☐	

I.28. Identificazione del prodotto

Specie (nome scientifico)	Razza	Categoria	Identità del donatore	Data del prelievo	Data del congelamento	Numero di riconoscimento del gruppo	Quantità

PAESE **Embrioni bovini concepiti in vivo**

Parte II: Certificazione

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale di .....certifica quanto segue:
(paese di esportazione) ([2])

II.1. Gli embrioni destinati all'esportazione:

II.1.1. sono stati prelevati nel paese di esportazione che in base ai risultati ufficiali:

II.1.1.1. era indenne da peste bovina nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo;

([1]) [II.1.1.2. era indenne da afta epizootica e da dermatite nodulare contagiosa nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo e non ha effettuato vaccinazioni contro l'una o l'altra di queste malattie in tale periodo;]

([1]) *oppure* [II.1.1.2. non era indenne da afta epizootica o da dermatite nodulare contagiosa nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo o ha effettuato vaccinazioni contro l'una o l'altra di queste malattie in tale periodo, e:

— gli embrioni non sono stati sottoposti alla penetrazione della zona pellucida,

— gli embrioni sono stati conservati nelle condizioni prescritte per almeno 30 giorni immediatamente dopo il prelievo,

— i donatori femmine provengono da aziende in cui nessun animale è stato vaccinato contro l'afta epizootica o la dermatite nodulare contagiosa nei 30 giorni precedenti il prelievo e nessun animale appartenente a una specie sensibile ha presentato sintomi di afta epizootica o di dermatite nodulare contagiosa nei 30 giorni precedenti e per almeno 30 giorni successivi al prelievo degli embrioni;]

II.1.2. sono stati prelevati dal gruppo di raccolta di embrioni ([3]) che:

— è stato riconosciuto conformemente all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/556/CEE

— ha raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato gli embrioni in conformità all'allegato A, capitolo II, della direttiva 89/556/CEE

— è soggetto ad un'ispezione da parte di un veterinario ufficiale almeno due volte all'anno;

II.1.3. sono stati prelevati e trattati in locali attorno ai quali, in un raggio di almeno 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa per almeno i 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo e fino alla loro spedizione nell'Unione, nel caso di embrioni freschi, o nei 30 giorni successivi al prelievo, nel caso di embrioni soggetti ad almeno 30 giorni di conservazione obbligatoria, conformemente al punto II.1.1.2;

II.1.4. sono stati conservati dal momento del prelievo fino a 30 giorni dopo il prelievo o, nel caso di embrioni freschi, fino alla loro spedizione nell'Unione, in locali intorno ai quali, in un raggio di almeno 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa;

II.1.5. sono stati prelevati da animali donatori che:

II.1.5.1. hanno soggiornato, nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo, in locali intorno ai quali, in un raggio di almeno 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, febbre catarrale, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa;

II.1.5.2. non presentavano alcun sintomo di malattia il giorno del prelievo;

II.1.5.3. durante i 6 mesi immediatamente precedenti il prelievo hanno soggiornato nel territorio del paese di esportazione in non più di due mandrie che:

— in base ai risultati ufficiali, erano indenni da tubercolosi in quel periodo,

— in base ai risultati ufficiali, erano indenni da brucellosi in quel periodo,

— erano indenni da leucosi bovina enzootica o non hanno presentato sintomi clinici di questa malattia nei tre anni precedenti,

— non hanno presentato sintomi clinici di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva nei 12 mesi precedenti;

II.1.6. gli embrioni destinati all'esportazione sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale con sperma proveniente da un centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma riconosciuto ai fini della raccolta, del trattamento e/o della conservazione dello sperma dall'autorità competente di un paese terzo o una parte di un paese terzo indicato nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE ([4]) o dall'autorità competente di uno Stato membro.

PAESE **Embrioni bovini concepiti in vivo**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

Note:

Parte I:

Casella I.6: *persona responsabile della partita nell'UE*: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito.

Casella I.11: *il luogo di origine* deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni da cui gli embrioni sono spediti nell'Unione, che è indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm

Casella I.22: *il numero di colli* deve corrispondere al numero dei contenitori.

Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

Casella I.26: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.

Casella I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.

Casella I.28: *specie*: scegliere tra '*Bos taurus*', '*Bison bison*' o '*Bubalus bubalis*' a seconda dei casi;

categoria: scegliere '*in vivo* embrioni concepiti'.

l'identità del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

la data del prelievo deve essere indicata nel seguente formato: gg.mm.aaaa;

il numero di riconoscimento del gruppo: deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto, trattato e immagazzinato gli embrioni, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.

Parte II:

([1]) Cancellare le voci non pertinenti

([2]) Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2006/168/CE.

([3]) Solo i gruppi di raccolta di embrioni indicati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm

([4]) GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32.

— Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:

ALLEGATO III

Modello di certificato veterinario per le importazioni di embrioni prodotti in vitro di animali domestici della specie bovina, concepiti con sperma conforme alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio

PAESE **Certificato veterinario per l'UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
Tel.

I.2. N. di riferimento del certificato
I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale
Tel.

I.6. Persona responsabile della partita nell'UE
Nome
Indirizzo
Codice postale
Tel.

I.7. Paese di origine | Codice ISO
I.8. Regione di origine | Codice
I.9. Paese di destinazione | Codice ISO
I.10. Regione di destinazione | Codice

I.11. Luogo di origine
Nome | N. di riconoscimento
Indirizzo
Nome | N. di riconoscimento
Indirizzo
Nome | N. di riconoscimento
Indirizzo

I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di carico

I.14. Data di partenza

I.15. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Aereo ☐ Treno ☐
Automezzo ☐ Altro ☐
Identificazione
Riferimento documentale

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17.

I.18. Descrizione del prodotto

I.19. Codice del prodotto (codice SA)
05 11 99 85

I.20. Quantità

I.21.

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo/contenitore

I.24.

I.25. Prodotto certificato per:
Riproduzione artificiale ☐

I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐
Paese terzo Codice ISO

I.27. Per l'importazione o l'ammissione nell'UE ☐

I.28. Identificazione del prodotto

Specie (nome scientifico)	Razza	Categoria	Identità del donatore femmina	Identità del maschio riproduttore	Data del congelamento	Numero di riconoscimento del gruppo	Quantità

PAESE **Embrioni bovini prodotti in vitro**

Parte II: Certificazione

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale di ..... certifica quanto segue:
(paese di esportazione) (2)

II.1. Gli embrioni destinati all'esportazione:

II.1.1. sono stati prodotti nel paese di esportazione che, in base ai risultati ufficiali:

II.1.1.1. era indenne da peste bovina nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione;

(1) [II.1.1.2. era indenne da afta epizootica e da dermatite nodulare contagiosa nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione e non ha effettuato vaccinazioni contro l'una o l'altra di queste malattie in tale periodo;]

(1) *oppure* [II.1.1.2. non era indenne da afta epizootica o da dermatite nodulare contagiosa nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione o ha effettuato vaccinazioni contro l'una o l'altra di queste malattie in tale periodo, e:

— gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida,

— gli embrioni sono stati conservati nelle condizioni prescritte per almeno 30 giorni immediatamente dopo la loro produzione,

— i donatori femmine provengono da aziende in cui nessun animale è stato vaccinato contro l'afta epizootica o la dermatite nodulare contagiosa nei 30 giorni precedenti il prelievo e nessun animale appartenente a una specie sensibile ha presentato sintomi di afta epizootica o di dermatite nodulare contagiosa nei 30 giorni precedenti e per almeno 30 giorni successivi al prelievo degli ovociti;]

II.1.2. sono stati prodotti dal gruppo di produzione di embrioni (3) che:

— è stato riconosciuto conformemente all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/556/CEE,

— ha effettuato la produzione, il trattamento, il magazzinaggio e il trasporto conformemente all'allegato A, capitolo II, della direttiva 89/556/CEE,

— è soggetto ad un'ispezione da parte di un veterinario ufficiale almeno due volte all'anno.

II.2. Gli ovociti utilizzati per la produzione degli embrioni destinati all'esportazione sono stati prelevati in locali intorno ai quali, in un raggio di almeno 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo e fino alla loro spedizione nell'Unione, nel caso di embrioni freschi, o nei 30 giorni successivi al prelievo, nel caso di embrioni soggetti ad almeno 30 giorni di conservazione obbligatoria, conformemente al punto II.1.1.2.

II.3. Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati conservati dal momento del prelievo degli ovociti fino a 30 giorni dopo il prelievo o, nel caso di embrioni freschi, fino alla loro spedizione, in locali intorno ai quali, in un raggio di almeno 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa.

II.4. Gli animali donatori degli ovociti utilizzati per la produzione degli embrioni destinati all'esportazione:

II.4.1. hanno soggiornato, nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo degli ovociti, in locali intorno ai quali, in un raggio di almeno 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, febbre catarrale, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa;

II.4.2. non presentavano sintomi clinici di malattia il giorno del prelievo;

II.4.3. hanno soggiornato nei 6 mesi immediatamente precedenti il prelievo nel territorio del paese di esportazione in non più di due mandrie che:

— in base ai risultati ufficiali, erano indenni da tubercolosi in quel periodo,

— in base ai risultati ufficiali, erano indenni da brucellosi in quel periodo,

— erano indenni da leucosi bovina enzootica o non hanno presentato sintomi clinici di questa malattia nei tre anni precedenti,

— non hanno presentato sintomi clinici di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva nei 12 mesi precedenti;

(1) [II.4.4. sono rimasti in un paese o in una zona indenne dal virus della febbre catarrale per almeno 60 giorni precedenti il prelievo degli ovociti e durante tale prelievo;]

PAESE **Embrioni bovini prodotti in vitro**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

([1]) *oppure* [II.4.4. sono rimasti in un periodo stagionalmente indenne o protetto dal vettore per almeno 60 giorni precedenti il prelievo e durante il prelievo degli ovociti e gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida, tranne nel caso in cui i donatori sono stati sottoposti a un test sierologico per individuare gli anticorpi al gruppo di virus della febbre catarrale, eseguito con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE tra 21 e 60 giorni dopo il prelievo e gli embrioni sono stati conservati per almeno 30 giorni;]

([1]) *oppure* [II.4.4. sono stati sottoposti a un test sierologico per individuare gli anticorpi al gruppo di virus della febbre catarrale, eseguito con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE tra 21 e 60 giorni dopo il prelievo e gli embrioni sono stati conservati per almeno 30 giorni;]

([1]) *oppure* [II.4.4. sono stati sottoposti a un test di identificazione dell'agente, eseguito con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE su un campione di sangue prelevato il giorno del prelievo o della macellazione; in quest'ultimo caso gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida.]

II.5. Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati concepiti mediante fertilizzazione in vitro con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma ([4]):

([1]) [II.5.1. riconosciuti a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE e situati in uno Stato membro dell'Unione europea, e lo sperma è conforme alle prescrizioni della direttiva 88/407/CEE;]

([1]) *oppure* [II.5.1. riconosciuti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE e situati in un paese terzo o una parte di un paese terzo elencati nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE e lo sperma è conforme alle prescrizioni dell'allegato II, parte 1, sezione A, di tale decisione.]

Note

Parte I:

Casella I.6: *persona responsabile della partita nell'UE*: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito.

Casella I.11: *il luogo di origine* deve corrispondere al gruppo di produzione di embrioni da cui gli embrioni sono spediti nell'Unione, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.

Casella I.22: *il numero di colli* deve corrispondere al numero dei contenitori.

Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

Casella I.26: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.

Casella I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.

Casella I.28: *specie*: scegliere tra «*Bos taurus*», «*Bison bison*» o «*Bubalus bubalis*», a seconda dei casi;

categoria: scegliere «*embrioni prodotti in vitro*».

l'identità del donatore femmina deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

l'identità del maschio riproduttore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

la data del congelamento deve essere indicata nel seguente formato: gg.mm.aaaa;

il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto, trattato e immagazzinato gli embrioni, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm

Parte II:

([1]) Cancellare le voci non pertinenti.

([2]) Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2006/168/CE.

([3]) Solo i gruppi di produzione di embrioni indicati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm

([4]) Solo i centri di raccolta dello sperma indicati conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE sui siti della Commissione:
http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm;
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm

— Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.

PAESE **Embrioni bovini prodotti in vitro**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:

ALLEGATO IV

Modello di certificato veterinario per le importazioni di embrioni prodotti *in vitro* di animali domestici della specie bovina, concepiti con sperma proveniente da un centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma riconosciuto dall'autorità competente del paese di esportazione

PAESE **Certificato veterinario per l'UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
Tel.

I.2. N. di riferimento del certificato | I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale
Tel.

I.6. Persona responsabile della partita nell'UE
Nome
Indirizzo
Codice postale
Tel.

I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice

I.11. Luogo di origine
Nome — N. di riconoscimento
Indirizzo
Nome — N. di riconoscimento
Indirizzo
Nome — N. di riconoscimento
Indirizzo

I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di carico

I.14. Data di partenza

I.15. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐
Automezzo ☐ Altro ☐
Identificazione
Riferimento documentale

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17.

I.18. Descrizione del prodotto

I.19. Codice del prodotto (codice SA)
05 11 99 85

I.20. Quantità

I.21.

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo/contenitore

I.24.

I.25. Prodotto certificato per:
Riproduzione artificiale ☐

I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐
Paese terzo — Codice ISO

I.27. Per l'importazione o l'ammissione nell'UE ☐

I.28. Identificazione del prodotto

Specie (nome scientifico)	Razza	Categoria	Identità del donatore femmina	Identità del maschio riproduttore	Data del congelamento	Numero di riconoscimento del gruppo	Quantità

PAESE

Embrioni bovini prodotti in vitro con sperma proveniente da centri riconosciuti del paese di esportazione

Parte II: Certificazione

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale di ..... certifica quanto segue:
(paese di esportazione) ([2])

II.1. Gli embrioni destinati all'esportazione:

II.1.1. sono stati prodotti nel paese di esportazione che, in base ai risultati ufficiali:

II.1.1.1. era indenne da peste bovina nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione;

([1]) [II.1.1.2. era indenne da afta epizootica e da dermatite nodulare contagiosa nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione e non ha effettuato vaccinazioni contro l'una o l'altra di queste malattie in tale periodo;]

([1]) *oppure* [II.1.1.2. non era indenne da afta epizootica o da dermatite nodulare contagiosa nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione o ha effettuato vaccinazioni contro l'una o l'altra di queste malattie in tale periodo, e:

— gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida,

— gli embrioni sono stati conservati nelle condizioni prescritte per almeno 30 giorni immediatamente dopo la loro produzione,

— i donatori femmine provengono da aziende in cui nessun animale è stato vaccinato contro l'afta epizootica o la dermatite nodulare contagiosa nei 30 giorni precedenti il prelievo e nessun animale appartenente a una specie sensibile ha presentato sintomi di afta epizootica o di dermatite nodulare contagiosa nei 30 giorni precedenti e per almeno 30 giorni successivi al prelievo degli ovociti;]

II.1.2. sono stati prodotti dal gruppo di produzione di embrioni ([3]) che:

— è stato riconosciuto conformemente all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/556/CEE

— ha prodotto, trattato, immagazzinato e trasportato gli embrioni in conformità dell'allegato A, capitolo II, della direttiva 89/556/CEE;

— è soggetto ad un'ispezione da parte di un veterinario ufficiale almeno due volte all'anno.

II.2. Gli ovociti utilizzati per la produzione degli embrioni destinati all'esportazione sono stati prelevati in locali intorno ai quali, in un raggio di almeno 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo e fino alla loro spedizione nell'Unione, nel caso di embrioni freschi, o nei 30 giorni successivi al prelievo, nel caso di embrioni soggetti ad almeno 30 giorni di conservazione obbligatoria, conformemente al punto II.2.2.

II.3. Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati conservati dal momento del prelievo degli ovociti fino a 30 giorni dopo il prelievo o, nel caso di embrioni freschi, fino alla loro spedizione, in locali intorno ai quali, in un raggio di almeno 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa.

II.4. Gli animali donatori degli ovociti utilizzati per la produzione degli embrioni destinati all'esportazione:

II.4.1. hanno soggiornato, nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo degli ovociti, in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, febbre catarrale, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della valle del Rift, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa;

II.4.2. non presentavano sintomi clinici di malattia il giorno del prelievo;

II.4.3. hanno soggiornato nei 6 mesi immediatamente precedenti il prelievo nel territorio del paese di esportazione in non più di due mandrie che::

— in base ai risultati ufficiali, erano indenni da tubercolosi in quel periodo,

— in base ai risultati ufficiali, erano indenni da brucellosi in quel periodo,

— erano indenni da leucosi bovina enzootica o non hanno presentato sintomi clinici di questa malattia nei tre anni precedenti,

— non hanno presentato sintomi clinici di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva nei 12 mesi precedenti.

([1]) [II.4.4. sono rimasti in un paese o in una zona indenne dal virus della febbre catarrale per almeno 60 giorni precedenti il prelievo degli ovociti e durante tale prelievo;]

PAESE

Embrioni bovini prodotti in vitro con sperma proveniente da centri riconosciuti del paese di esportazione

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

([1]) *oppure* [II.4.4. sono rimasti in un periodo stagionalmente indenne o protetto dal vettore per almeno 60 giorni precedenti il prelievo e durante il prelievo degli ovociti e gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida, tranne nel caso in cui i donatori sono stati sottoposti a un test sierologico per individuare gli anticorpi al gruppo di virus della febbre catarrale, eseguito con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE tra 21 e 60 giorni dopo il prelievo e gli embrioni sono stati conservati per almeno 30 giorni;]

([1]) *oppure* [II.4.4. sono stati sottoposti a un test sierologico per individuare gli anticorpi al gruppo di virus della febbre catarrale, eseguito con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE tra 21 e 60 giorni dopo il prelievo e gli embrioni sono stati conservati per almeno 30 giorni;]

([1]) *oppure* [II.4.4. sono stati sottoposti a un test di identificazione dell'agente, eseguito con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE su un campione di sangue prelevato il giorno del prelievo o della macellazione; in quest'ultimo caso gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida.]

II.5. Gli embrioni destinati all'esportazione sono stati concepiti mediante fertilizzazione in vitro con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma riconosciuti ai fini della raccolta, del trattamento e/o della conservazione dello sperma dall'autorità competente di un paese terzo o una parte di un paese terzo indicato nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE ([4]) o dall'autorità competente di uno Stato membro.

Note:

A norma dell'articolo 3, lettera a), della direttiva 89/556/CEE, sono esclusi dagli scambi intra-Unione gli embrioni bovini prodotti in vitro con lo sperma proveniente dai centri riconosciuti dal paese di esportazione, importati alle condizioni indicate nel presente certificato.

Parte I:

Casella I.6: *persona responsabile della partita*: nell'UE: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito.

Casella I.11: *il luogo di origine* deve corrispondere al gruppo di produzione di embrioni da cui gli embrioni sono spediti nell'Unione, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm

Casella I.22: *il numero di colli* deve corrispondere al numero dei contenitori.

Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

Casella I.26: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.

Casella I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.

Casella I.28: *specie*: scegliere tra «*Bos taurus*», «*Bison bison*» o «*Bubalus bubalis*» a seconda dei casi;

categoria: cegliere «*embrioni prodotti in vitro*».

l'identità del donatore femmina deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

l'identità del maschio riproduttore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

la data del congelamento deve essere indicata nel seguente formato: gg.mm.aaaa;

il numero di riconoscimento del gruppo: deve corrispondere al gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto, trattato e immagazzinato gli embrioni,, indicato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm

Parte II:

([1]) Cancellare le voci non pertinenti.

([2]) Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2006/168/CE.

([3]) Solo i gruppi di produzione di embrioni indicati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm

([4]) Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE.

— Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.

PAESE

Embrioni bovini prodotti in vitro con sperma proveniente da centri riconosciuti del paese di esportazione

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo: Data: Firma: Timbro:»		